



AVV. FERDINANDO PARISI

89125 – Reggio di Calabria, Via Miraglia 5
Tel. 0965.1873853 fax 0964.1940347
avv.parisi@pec.it www.parisi.legal

AVV. DOMENICA NUCERA

Via Pio XI Trav. II Priv. 20, 89133 – Reggio di Calabria
Tel. 0965.57987 cell. 328.4549946
avv.domenicanucera@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: Dott.ssa Lombardo Luana nata a Reggio Calabria il 10.11.1987 (CF: LMBLNU87S50H224E) ed ivi residente in Viale Labocchetta n. 64 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente - giusta procura speciale resa con atto separato - dall'Avv. Ferdinando Parisi (CF: PRSFDN79B08F112J) con studio in Reggio Calabria, Via Miraglia n. 5 (telefax 0964.1940347 pec avv.parisi@pec.it ove si chiede di ricevere le notifiche e/o comunicazioni) e dall'Avv. Domenica Nucera con studio in Reggio Calabria, Via Pio XI Trav. II Priv. n. 20 (CF: NCRDNC79S52H224W, fax 0965.57987, pec avv.domenicanucera@pec.it_ove si chiedere di ricevere le notifiche e/o comunicazioni);

- ricorrente -

Contro:

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente del Consiglio, rappresentante pro tempore (c.f. 80188230587);

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del legale Ministro pro tempore (CF: 80415740580);

la **Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA**, in persona del rappresentante legale p.t. (CF: 80048080636), con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma;

- Amministrazioni resistenti –

Tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF: 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;



Nonché nei confronti di Orlando Paola, nata il 09-06-1981 a Francavilla Fontana (BR) e residente in Roma, Via Sesto Fiorentino, 41 (c.f. RLNPLA81H49D761Q) p.e.c. paola.orlando81@pec.it

- Controinteressato -

avverso e per l'annullamento – previa sospensione ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. anche monocratica,

a – dell'esito della valutazione della prova scritta **Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 296 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III F1 nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze – profilo collaboratore amministrativo (codice AMM)** effettuata dalla ricorrente in data **19.07.2022**, conosciuto mediante visione dell'Area personale – Portale Ripam Cloud;

b – ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova;

c – ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate le domande di esame della prova de qua e le relative risposte;

d – ove e per quanto occorra, del decreto, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto;

e - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali e di ogni altro atto istruttorio, sebbene allo stato non conosciuto, nonché di ogni ulteriore atto che potrebbe eventualmente essere compiuto nelle more del giudizio

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio che le spetta **(26) previa eliminazione della penalità applicata al quesito individuato al n. 19 nonché del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui quesiti individuati ai numeri 31 e 36**, il tutto per come verrà esplicito nel prosieguo.

per la conseguente declaratoria di illegittimità



del *modus operandi* della P.A. in relazione alla erronea e/o ambigua formulazione dei quesiti di cui in narrativa.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta una migliore posizione nella successiva graduatoria di riferimento.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti avvocati.

Premessa in fatto

Appare doverosa una breve premessa sulla "Procedura Concorsuale".

Nella **Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31.12.2021** veniva pubblicato il **Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi trecento posti di personale non dirigenziale di area terza, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze.**

La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (in breve, Commissione RIPAM), pertanto, deliberava l'indizione di tale concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di trecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per vari profili dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, tra cui n. 40 per **Profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM) da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, sede di Roma**; profilo per cui ha concorso la ricorrente.

A soli fini informativi si specifica, che con G.U. n. 5 del 18.01.2022 è stata pubblicata rettifica dei posti poiché nel precedente bando, per mero errore, erano stati conteggiati nel numero complessivo dei posti anche quelli destinati alla Provincia Autonoma di



Bolzano; pertanto il numero dei posti da coprire tramite concorso nazionale risultava essere **296**.

Per quanto di interesse ai fini della presente vicenda occorre specificare quanto segue e specificato nel Bando:

a - il reclutamento ha ad oggetto diversi profili professionali, contraddistinti con specifici codici;

b – per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA;

c – l'art. 3 di detta delibera disegna apposita "procedura concorsuale" che si snoda in diverse ed autonome fasi, di cui l'una costituisce l'antecedente dell'altra; in particolare:

- prova preselettiva scritta distinta per i codici di concorso da svolgersi esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali;

- la valutazione dei titoli che verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta;

- la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso redigerà la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

- i primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi dell'art. 9 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'amministrazione interessata per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 sempre del Bando di cui trattasi.

L'art. 6 del Bando dedicato alla "Prova scritta" prevede che "La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 2, consisterà in un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti e si articolerà come segue:

- a) Una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:

Profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM)



- Disciplina del rapporto di lavoro pubblico, organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni;
- Diritto amministrativo con particolare riferimento agli appalti e alla contrattualistica pubblica;
- Elementi di Diritto dell'UE;
- Contabilità di Stato e degli enti pubblici;
- Normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Conoscenza della lingua inglese (Livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento);
- Utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: + 0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: - 0,25 punti.

- b) Una parte composta da n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuiti il seguente punteggio:

risposta esatta: + 0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: - 0,25 punti.

- c) Una parte composta da n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:



risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: + 0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30”.

SUI FATTI OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO

Premesso quanto sopra, questi i fatti al centro del presente giudizio.

La ricorrente, essendo in possesso dei requisiti e delle specifiche competenze previste per il profilo di collaboratore amministrativo (Codice AMM), ha depositato regolare domanda di partecipazione.

Attivata la procedura selettiva scritta ha conseguito il punteggio di **23.875**, punteggio dalla stessa visualizzato tramite l'apposito portale all'uopo predisposto.

Proprio dalla lettura delle risposte individuate come “esatte” dall'Amministrazione, si sono riscontrati degli errori relativamente ai **quesiti sottoposti alla ricorrente ed individuati ai numeri 19), 31) e 36).**

Ed invero, come meglio si vedrà in prosieguo:

- alcune domande sono risultate incomplete o, addirittura, formulate in maniera erronea;
 - del pari, alcune risposte ufficiali ovvero individuate quale parametro per la correzione.
- In particolare, lo svolgimento della prova è stato alterato dalla presenza di domande erronee sotto il profilo tecnico/normativo ovvero:
- con più risposte valide, a fronte di un'unica risposta ufficiale assunta a parametro di valutazione;
 - con nessuna delle risposte univocamente corretta.

Effettuata la prova scritta, la ricorrente, mediante accesso all'area riservata del Portale Ripam, ha preso visione della valutazione della propria prova.

All'esito ha riscontrato il conseguimento del punteggio di **23.875**.

Detto punteggio è stato calcolato assumendo il seguente esito:

- 33 risposte corrette;
- 7 errate;
- 0 domande prive di risposta.



Con la ovvia conseguenza che, tenuto conto degli errori individuati ai quesiti n. 19), 31, e 36), il punteggio conseguito dalla ricorrente sarebbe stato nettamente differente.

La dott.ssa Lombardo avrebbe di certo conseguito un punteggio maggiore, qualora i sopra detti quesiti fossero stati formulati diversamente ed in modo corretto.

Tale insufficienza è riconducibile all'erronea formulazione di alcune domande e/o delle risposte ufficiali.

Non appena avuto conoscenza dell'esito, la ricorrente:

- prima, in data 21.07.2022 poi, in data 31.08.2022 tramite diffida inviata da legale di fiducia, ha inoltrato apposita contestazione ai quesiti e dopo aver analiticamente segnalato l'erroneità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, ha chiesto la rivalutazione della prova sostenuta con conseguente modifica del punteggio attribuitole. Nessun riscontro però è pervenuto alla sig.ra Lombardo Luana.

In tale esatto contesto, si impone il presente gravame.

Per tutto sinora argomentato, in regione della palese illegittimità del modus operandi della Pubblica Amministrazione, alla ricorrente non resta che impugnare i provvedimenti amministrativi in oggetto, valutazione della prova scritta che è erronea e va annullata – previa sospensione della relativa efficacia ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. – per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. Violazione di legge (ART. 3 L. N. 241/1990 ed ART. 97 COST.) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento, arbitrarietà, illogicità) – Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità – Ingiustizia grave e manifesta – Violazione del principio della *par condicio concorsorum*

Preliminarmente, sotto il profilo dell'interesse ad agire, è opportuno segnalare che l'interesse della ricorrente non è soddisfatto con il punteggio che le è stato attribuito, anche in vista di eventuali scorrimenti della successiva graduatoria, fermo restando che è un interesse della ricorrente la rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchia le proprie competenze nonché la propria esperienza.



Il punteggio assegnato alla ricorrente non può dirsi adeguato e corretto, in quanto sullo stesso ha inciso lo scorretto *modus operandi* della Pubblica Amministrazione; un operato di certo illogico ed irragionevole che ha danneggiato la ricorrente.

È pacifico che l'esame a risposta multipla rappresenti una tipologia e modalità di esame fisiologicamente ambigua, nel senso che più risposte tra quelle proposte possono apparire – ad una prima lettura della domanda – corrette.

Lo scopo è quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte *ictu oculi* potenzialmente corrette, non si lascia *trarre in inganno*.

Una cosa però è certa: la risposta esatta deve essere una ed una soltanto e non può essere altrimenti, soprattutto nell'espletamento di una prova concorsuale.

Tale metodo presuppone che la formulazione della domanda sia completa ovvero fornisca al candidato tutte le informazioni sulle quali poter effettuare il proprio ragionamento ed individuare l'unica risposta corretta.

Ne consegue che:

- una cosa è la formulazione capziosa delle domande;
- altra cosa, invece, è la loro erroneità o non univocità tecnico-normativo-scientifica.

Il *discrimen* tra le due fattispecie non è privo di conseguenze, tenuto conto che incide anche sulla legittimità – o meno – della valutazione delle prove.

In tali condizioni:

- la capziosità delle domande è certamente ammessa;
- è, invece, intollerabile la erroneità, incompletezza o, come meglio si vedrà in prosieguo, la presenza di più risposte ugualmente corrette.

A ciò, aggiungasi che eventuali errori, incongruenze e/o omissioni nella formulazione delle domande incidono anche sul punteggio finale.

E ciò, tenuto conto:

- delle relative modalità di calcolo (sottrazione di punti in caso di risposte sbagliate ovvero mancata attribuzione di punti in caso di mancata risposta);
- che, se correttamente formulata la domanda, il candidato avrebbe potuto rispondere o anche non esprimere alcuna risposta, evitando in tale ultimo caso di vedersi sottratto punti.



Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1 Cost a mente del quale “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il modus operandi della Pa adottato nella specie è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che la prova concorsuale veniva caratterizzata dalla presenza di n. 3 quesiti mal posti e/o ambigui.

Fatta tale doverosa premessa, con riferimento alla vicenda controversa, il riferimento va alle domande contraddistinte:

a – al n. 19;

b – al n. 31;

c – al n. 36;

Con riferimento a ciascuna di esse, si osserva quanto segue.

***** ***** *****

A – SULLA DOMANDA N. 19

Tale domanda presenta la seguente formulazione:

“Tra le novità più significative della nuova normativa sulla protezione dei dati personali vi è che, per i trattamenti dei dati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione che richiedono il consenso dell'interessato, tale consenso può essere espresso direttamente dai minori che hanno compiuto”: con le seguenti opzioni di risposta “15 anni”, “14 anni”, “16 anni”.

A tale quesito, la ricorrente ha flaggato la risposta “14 anni”.

Tale risposta veniva segnalata come errore, con annessa applicazione di penalità ma, sul punto, si contesta la correzione effettuata atteso che, nella formulazione del quesito **si ometteva di individuare la normativa cui fare riferimento**, limitandosi a chiedere di individuare l'età corretta del minore per il consenso al trattamento dei dati senza specificare se trattavasi del Regolamento generale sulla protezione dei dati



(UE/2016/679) oppure viceversa del D.Lgs. 101/2018 di regolamento del GDPR - Regolamento del 2016/679.

Sul punto il GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) all'art. 8 *“condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione”* pure prevedendo i 16 anni come età minima per il consenso del minore, lascia gli Stati Membri la possibilità di individuare una età inferiore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purchè non inferiore ai 13 anni.

L'Italia con il d.lgs. 101/2018, all'art. 2 quinquies, ha stabilito un'età inferiore rispetto a quella prevista dal GDPR, per il consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione, ovvero 14 anni, normativa presa in considerazione dalla candidata.

Occorre osservare che, né dal bando di concorso né dalle istruzioni che vengono fornite al candidato a mezzo mail prima della prova è possibile evincere la ripartizione delle domande per materia, per cui è **impossibile chiarire se la domanda in oggetto sia afferente al diritto dell'Unione Europea o alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, essendo entrambe le materie oggetto di concorso.**

Tale omissione relativamente alla indicazione della normativa di riferimento costituisce grave invalidità del quesito atteso che sia la risposta “anni 14” che “anni 16” è sicuramente corretta, pertanto, la risposta data dalla ricorrente va considerata come risposta esatta e non errata.

La domanda è palesemente ambigua ed imprecisa, in quanto incorretta nella formulazione e induce chi legge in errore, avendo la possibilità di fare riferimento a più normative.

A dire della P.A., la risposta corretta sarebbe la “16 anni”.

Senonché:

- da un lato, la domanda è generica e mal posta;
- dall'altro, è erronea la risposta ritenuta corretta ovvero, quanto meno, **non è la sola risposta ad essere corretta.**



È palese, quindi l'irragionevolezza e l'illogicità dell'operato amministrativo nell'ambito del caso di specie: il quesito non fa riferimento ad alcuna normativa.

Muovendo dalla ricostruzione di cui sopra, è normativamente dimostrato che:

- sono **due** le risposte esatte ossia 14 anni (risposta data dalla ricorrente) e 16 anni (risposta ritenuta corretta dalla Pa);
- la domanda, pertanto, è del tutto generica ed apre il campo a più possibili – e corrette – risposte.

La risposta formulata dalla ricorrente – **14 anni** – **deve** dunque ritenersi corretta;

La ricorrente ha, quindi, diritto all'attribuzione di+ 0,75 punti, anziché alla decurtazione di -0,25 (per la penalità applicata)

B - SULLA DOMANDA N. 31

La domanda contraddistinta al n. 31 reca la seguente formulazione:

“Un collega di un altro ufficio ti chiede di raccogliere e analizzare una cospicua documentazione di cui lui, e non tu, è competente. Cosa fai?”

Le alternative di risposta erano le seguenti:

“Ti rivolgi al tuo superiore per sapere da lui se devi effettivamente svolgere questo lavoro”;

“Svolgi il lavoro: meglio non correre rischi di ritorsioni”;

“Con cortesia rifiuti”.

La ricorrente flaggava l'ultima opzione, anche in tal caso considerata errata.

Anche sul punto si contesta la valutazione effettuata dall'Amministrazione scegliendo come corretta la prima opzione (“Ti rivolgi al tuo superiore per sapere da lui se devi effettivamente svolgere questo lavoro”), in quanto non appare coerente con i principi ordinamentali, costituzionali e in materia di pubblico impiego; l'opzione di risposta reputata presuntivamente corretta non può essere considerata tale in quanto la richiesta di chiarimenti non necessari alla luce del mansionario nonché dell'ordine di servizio sarebbe visto negativamente e a sua volta sarebbe causa di conflittualità tra il collega che richiesto di svolgere il proprio lavoro ed il superiore.

Pertanto, va considerata corretta, anche in tal caso, la risposta preferita dalla ricorrente.



Di certo, se ci fosse stata necessità di svolgere lavoro (di competenza di un altro ufficio) sarebbe stato direttamente il superiore a contattare la dipendente per informarla di tale necessità e non un qualunque “collega” per giunta “di altro ufficio”.

E così, in base ad una giusta “logica” la ricorrente ha flaggato la risposta ritenuta meno efficace dalla PA, incorrendo nell’omessa attribuzione di punteggio perdendo la possibilità di guadagnare + 0,75 punti.

Un breve cenno, inoltre, relativamente alla valutazione fatta dalla ricorrente nella scelta della risposta, è doveroso farlo circa la normativa in materia di *whistleblowing*.

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il legislatore ha rafforzato la tutela del c.d. *whistleblower* già prevista dall’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per i dipendenti pubblici estendendo tale disciplina ai lavoratori dell’impiego privato. Si tratta di un provvedimento che si propone l’obiettivo di colmare le carenze della disciplina previgente e di diffondere un cambiamento volto a superare le resistenze culturali che al fenomeno del *whistleblowing* talvolta associano concetti negativi come “delazione” o “spiata”. È evidente che il lavoratore, il quale per qualsiasi motivo, viene posto nella condizione di andare contro un collega può essere assoggettato a qualsiasi tipo di ritorsione.

Nel caso di specie, la candidata, ha ritenuto più valida la risposta di rifiutare cortesemente e direttamente al collega lo svolgimento di compiti che non le competono piuttosto che chiedere al proprio superiore, il quale potrebbe non essere a conoscenza di tale richiesta.

Non può essere considerata come neutra la risposta di dover svolgere il lavoro per non correre il rischio di ritorsioni, tale risposta dovrebbe essere considerata la meno adeguata di tutte mentre senza dubbio è corretta la risposta data dalla ricorrente “Con cortesia rifiuti”.

È utile rammentare che, la parità di trattamento dei candidati, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze –



che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Viceversa, l'unico strumento che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

È infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta. Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute, ove il quesito di cui sopra, avendo carattere ambiguo, non consente di individuare con certezza la risposta. D'altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Per tale domanda la P.A. ha ritenuto corretta la risposta indicata "Ti rivolgi al tuo superiore per sapere da lui se devi effettivamente svolgere questo lavoro"

Ma non è così.

Si ribadisce che, in caso di necessità, sarebbe stato direttamente il superiore a contattare la dipendente.

Acclarata l'erroneità della risposta l'unica risposta plausibile era quella flaggata dalla ricorrente "Con cortesia, rifiuti".

Per l'effetto, essendo corretta la risposta resa, la **ricorrente ha diritto all'attribuzione di 0,75 punti per la risposta corretta.**

C – SULLA DOMANDA N. 36

A seguire la domanda contraddistinta con il n. 36 ossia:

"Durante una giornata di lavoro, all'improvviso la connessione internet si blocca ed è impossibile lavorare per alcune ore. Cosa fai?"

Le alternative di risposta erano le seguenti:

"Attendi pazientemente: può succedere, quindi aspetti che la compagnia internet risolva il problema";



“Continui a lavorare senza connessione internet per poi inserire, in un secondo momento, tutti i nuovi dati nel server”;

“Compili immediatamente un report e contatti i superiori per segnalare il problema”.

Veniva segnalata come neutra la risposta “Compili immediatamente un report e contatti i superiori per segnalare il problema” scelta dalla ricorrente attribuendo +0,375 come punteggio mentre veniva considerata corretta la seconda opzione ossia “Continui a lavorare senza connessione internet per poi inserire, in un secondo momento, tutti i nuovi dati nel server”.

È evidente che, nella scelta delle risposte e nella valutazione di efficienza non si teneva in considerazione che nella formulazione della domanda era indicata l’“impossibilità” di lavorare e per tale motivazione non comprende come la risposta più efficace potesse essere quella che prevedeva la continuazione del lavoro.

Appare chiaro che l’opzione scelta dalla candidata, odierna ricorrente, risulta essere la più valida e coerente con le dinamiche lavorative e rispetto ai termini in cui è stato posto il quesito.

L’inserimento nel quesito della locuzione **“impossibile lavorare”** non ha lasciato altra scelta alla candidata che flaggare la risposta “Compili immediatamente un report e contatti i superiori per segnalare il problema”.

È evidente che i quesiti situazionali sono posti per saggiare le attitudini dei candidati in determinati contesti lavorativi con particolare riguardo ovviamente al risultato finale nell’interesse sempre dell’obiettivo da raggiungere.

In tal caso, considerata la formulazione in cui è stato posto il quesito, includendo nella fattispecie l’IMPOSSIBILITA’ di lavorare per alcune ore, appare chiaro e corretto che la candidata abbia optato per la soluzione di compilare un report e contattare i superiori per segnalare il problema.

***** ***** *****

Tutto quanto sopra considerato, si ritiene utile rammentare che la selezione dei capaci e dei meritevoli deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.



Al riguardo, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

Nella fattispecie in esame, invece, le domande poste alla candidata sono palesemente, errate, fuorvianti, incomplete ed imprecise.

Al riguardo, si osservi che le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che i quesiti in esame nell'impugnativa presentino i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020). Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sul candidato. Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio concorsorum, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa. In altre parole, la ricorrente ha ingiustamente subito le ritorsioni negative di un errato modus operandi amministrativo, ed è impensabile che dei cittadini possano “pagare” le conseguenze di errori della Pa; la stessa che invece dovrebbe tutelarli.

Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura delle norme citate, oltre che mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente. Va da sé che il modus operandi della Pa è illegittimo in quanto ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il **“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici**



impieghi” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall’agere amministrativo. Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115).

Siffatta conclusione risulta imposta anche dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l’interesse a ricorrere per contestare l’attribuzione di un punteggio ingiusto in relazione ai quesiti mal posti.

II – Violazione di legge (art. 3 L. N. 241/1990 ed art. 97 Cost.) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento - arbitrarietà – illogicità) – Violazione del principio di buon andamento e imparzialità

Le considerazioni che precedono danno conto della non corretta formulazione e/o ambiguità dei quesiti di prova.



Tale – acclarata – circostanza comporta che:

- le domande ammettono più risposte valide;
- nessuna delle risposte multiple fornite può considerarsi soddisfacente e/o inequivocabilmente corretta;
- alcune domande non possono considerarsi idonee ai fini della valutazione;
- per alcune domande non viene indicata la normativa giuridica cui fare riferimento.

Ne consegue:

- l'illegittimità della procedura selettiva esperita;
- in ogni caso, il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio corretto, come sopra meglio esplicitato.

Di recente, in una vicenda del tutto analoga, il G.A. ha già avuto modo di statuire che *“parte ricorrente afferma che la dedotta - e, come detto, acclarata - non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti...”*

La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore *“...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.”*

Secondo il giudice d'appello, pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.... Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto



altresì che "*la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela*" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi. (così la più volte richiamata sentenza della sezione)" (si cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; id. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020).

La portata di dette pronunce è univoca.

Per effetto della erronea/generica/incompleta formulazione della domanda:

- è minata "l'univocità del quesito e dello stesso contesto di fondo";
- non è possibile "qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito";
- "sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta";
- il candidato ha diritto all'attribuzione del punteggio pari alla risposta.

III Violazione di legge (Direttiva del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2018 in relazione all'art. 3 L. 241/1990 ed art. 97 Cost.). – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – Travisamento -Arbitrarietà – Illogicità) – Violazione del principio di buon andamento e imparzialità

Ma vi è di più.

La formulazione delle domande si pone in aperta violazione della specifica disciplina contenuta nella **Direttiva n. 3 del 24.04.2018**, recante le "**Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)**".



In particolare, detta direttiva, al punto 6, rubricato “le prove”, espressamente prevede che “le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato”.

Nella specie, il suddetto regime risulta del tutto disatteso.

In tali condizioni, come sopra argomentato con riferimento a ciascuna domanda in contestazione:

- è evidente la violazione della disciplina rubricata;
- la definitiva conferma dell’illegittimità dell’azione amministrazione posta in essere dalla P.A. nella specie.

***** ***** *****

Per effetto della formulazione – erronea ed imprecisa – delle domande e delle relative risposte, la ricorrente:

- ha conseguito solo 23.875 punti piuttosto che 26 punti che sarebbe il punteggio effettivamente spettante alla stessa se le domande fossero state formulate nel modo corretto e come sopra illustrato.

Orbene, alla luce delle censure di cui sopra:

- il punteggio attribuito va ricalcolato.

Sul punto, si rinvia allo schema che segue:

Domanda n. 19 – risposta corretta “14 anni” – punteggio da attribuire + 0,75;

Domanda n. 31 – risposta corretta “con cortesia rifiuti” – punteggio da attribuire + 0,75;

Domanda n. 36 - risposta corretta “compili immediatamente un report e contatti i superiori per segnalare il problema” – punteggio da attribuire + 0,75.

Muovendo da tali presupposti: - **la ricorrente ha diritto a 2,125 punti aggiuntivi** - il punteggio corretto – emendato dagli errori imputabili esclusivamente alla P.A. – è pari a 26.. In definitiva: la ricorrente è, pertanto, idonea ad essere ammessa alla fase successiva della procedura con il punteggio di 26.



ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus è nei motivi di ricorso. Il danno, poi, è grave ed irreparabile. Per effetto dei plurimi errori in cui è incorsa la P.A. nella fase di redazione delle domande e delle risposte oggetto di prova, alla ricorrente non è stato attribuito il punteggio cui ha diritto. Ne consegue che gli è stata inibita la possibilità (*rectius*, il diritto) di poter ricoprire uno dei posti messi a bando.

E ciò:

- pur essendo in possesso di tutte le competenze richieste;
- per cause imputabili esclusivamente alla P.A..

Il danno è tanto più grave ove si consideri che:

- tenuto conto della formulazione dei quesiti, le risposte espresse dalla ricorrente sono corrette sotto il profilo normativo;
- è ormai prossimo l'inizio della fase successiva della procedura selettiva ossia dalla mera consultazione del sito internet Formez — è riportata la notizia “Si avvisano i candidati che in data **20 ottobre 2022** si svolgeranno a Roma, presso la sede di **FIERA DI ROMA, PADIGLIONE SC2, INGRESSO NORD** - Via Portuense, 1645/1647, 00148 Roma (RM), secondo le modalità contenute nel DIARIO D'ESAME e ISTRUZIONI PER I CANDIDATI, le prove suppletive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III- F1, dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n.104 del 31.12.2021)”; prove suppletive che affronteranno i soggetti che non hanno potuto svolgere le precedenti e subito dopo si procederà alla valutazione dei titoli con conseguente diritto della ricorrente di vedersi attribuito un punteggio corretto pari a 26 punti.

Al danno lamentato può ovviarsi: - mediante una (ri)valutazione della prova con possibilità della ricorrente di ottenere un posto in graduatoria nettamente più favorevole.

E ciò, conformemente all'univoco orientamento giurisprudenziale.



Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari si intendono qui richiamate. Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari della ricorrente talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che, presto ci sarà la pubblicazione della graduatoria e la ricorrente ha diritto ad avere attribuito il corretto punteggio. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocimento agli interessi di parte ricorrente, già compromessi per via del modus operandi della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica della ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

ISTANZA EX ART. 53 CPA

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 c.p.a per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali, si chiede che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute. In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di: **a)** se opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate; **b)** ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza della prova scritta digitale della ricorrente, con particolare riferimento ai quesiti sopra citati; **c)** disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità dei detti quesiti. In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o ammettere con



AVV. FERDINANDO PARISI

89125 – Reggio di Calabria, Via Miraglia 5
Tel. 0965.1873853 fax 0964.1940347
avv.parisi@pec.it www.parisi.legal

AVV. DOMENICA NUCERA

Via Pio XI Trav. II Priv. 20, 89133 – Reggio di Calabria
Tel. 0965.57987 cell. 328.4549946
avv.domenicanucera@pec.it

riserva tra i vincitori la ricorrente e/o rettificare anche con riserva il punteggio della ricorrente.

Si allegano tutti gli atti e i documenti sopra citati, come da separato foliaro.

- 1) Bando pubblicato in G.U. 104 del 31.12.2021;
- 2) Stampa della rettifica del Bando;
- 3) Domanda al concorso presentata dalla ricorrente;
- 4) Esito prova;
- 5) Contestazione inviata dalla ricorrente personalmente in data 21.07.2022;
- 6) Contestazione inviata tramite legale in data 30.08.2022;
- 7) Istruzioni candidato;
- 8) Lettera di partecipazione.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio, di valore indeterminabile, è dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Reggio Calabria, 11.10.2022

Avv. Ferdinando Parisi

Avv. Domenica Nucera